

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 311

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BERSELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MAGGIO 1994

Modifiche ed integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184,
in materia di adozione e di affidamento di minori

ONOREVOLI SENATORI. - Si ritiene opportuno ripresentare ancora una volta questo disegno di legge in quanto ha in sè tutti gli elementi dell'attualità pur essendo stato affidato all'esame della Camera già nelle due precedenti legislature.

Si è ritenuto necessario ed urgente, come da più parti autorevolmente auspicato, presentare una proposta di modifica ed integrazione della vigente legge in materia di adozione, la legge 4 maggio 1983, n. 184.

Siamo stati spinti a ciò non solo, naturalmente, dalla vicenda della piccola Serena Cruz, che aveva mobilitato l'opinione pubblica dell'intera nazione, ma anche e soprattutto dal desiderio di dare una soluzione positiva a tutti i casi, e sono numerosi, simili a quello in questione.

Ben lontano dal voler in tal modo incoraggiare future violazioni della legge in oggetto, si intende con tale proposta tutelare e garantire tutti quei casi in cui fra gli adottanti ed il minore adottando si sia già instaurato un rapporto significativo basato su di un reciproco affetto e che si riveli positivo ai fini di un equilibrato accrescimento psico-fisico del minore in questione.

Occorre infatti tenere ben presente che nel caso di Serena, così come in tutti i casi simili verificatisi nel nostro Paese, coloro che maggiormente sono destinati, non solo a soffrire, ma addirittura a riportare duraturi e probabilmente indelebili traumi dall'allontanamento da coloro che amorevolmente li hanno accolti, nutriti, allevati ed educati, sono proprio quanti nella *ratio* dell'intera normativa in materia dovrebbero essere maggiormente tutelati, ossia i minori, dei quali Serena è diventata un simbolo.

Tale proposta trova la propria ragione di essere nella constatazione e nel desiderio di porre rimedio a quello scollamento che

ormai sempre più si avverte fra paese legale e paese reale, fra giustizia formale e giustizia sostanziale.

La proposta di modifiche ed integrazioni si inserisce, nell'ambito della legge n. 184 del 1983, nel titolo IV della stessa, che regola l'adozione in casi particolari, e più specificamente nell'articolo 44, che prevede i casi nei quali i minori possono essere adottati pur non ricorrendo le condizioni di cui al primo comma dell'articolo 7 della stessa legge, e cioè lo stato di adottabilità dei minori stessi.

Ai casi già specificatamente previsti dalle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'articolo 44 verrebbe aggiunto un ulteriore caso previsto alla lettera *c-bis*) e cioè quello di persone unite al minore da rapporti significativi anche successivi allo stato di abbandono.

Dopo l'articolo 44 è poi previsto l'inserimento di un articolo *44-bis* al fine di assicurare la possibilità di procedere all'adozione di cui all'articolo 44, così come modificato, anche dopo la dichiarazione dello stato di adottabilità da parte del tribunale.

Si è infine aggiunto all'articolo 33 un ulteriore comma con cui si prevede, nei casi di adozione internazionale, la possibilità di ricorrere alla procedura di cui all'articolo 44, lettera *c-bis*).

Tutto ciò nel pieno rispetto della *ratio* che ha evidentemente determinato la previsione dell'attuale articolo 44 della legge n. 184 del 1983, e cioè quella di agevolare l'adozione di minori che, di fatto, già convivono con i futuri adottanti o dei quali, comunque, questi ultimi si siano già presi cura, semplificando all'uopo la procedura prevista in via generale.

Si confida che questa proposta di legge possa trovare adesione da parte di tutti i parlamentari.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

1. All'articolo 33 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Il tribunale può altresì provvedere ai sensi della lettera *c-bis*) del primo comma dell'articolo 44».

Art. 2.

1. Dopo la lettera *c*) del primo comma dell'articolo 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è aggiunta la seguente:

«*c-bis*) da persone unite al minore da rapporti significativi anche successivi allo stato di abbandono».

Art. 3.

1. Dopo l'articolo 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è inserito il seguente:

«Art. 44-*bis*. - 1. L'istanza di adozione ai sensi dell'articolo 44 può essere presentata anche dopo la dichiarazione dello stato di adottabilità».

